

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 02 DEL 24. 02.2014

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

OGGETTO: RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI - DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA 2017

1. PREMESSA

I Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno introdotto un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune.

Il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" stabilisce, all'articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il DM 12 gennaio 2015, n. 162, "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

Al fine di agevolare la presentazione della domanda unica da parte dei beneficiari e per ridurre il rischio di errori, nell'anno di domanda 2017 Arcea fornisce al beneficiario il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali: si potrà presentare la domanda di aiuto precompilata basata sulle superfici determinate nell'anno precedente e sul materiale cartografico che indica l'ubicazione delle superfici ed è resa disponibile una domanda completamente informatizzata (domanda unica geospaziale - GSAA) che progressivamente ed entro la domanda 2018 coprirà tutto il territorio nazionale (cfr art. 17 del regolamento (UE) n 809/2014).

La presente circolare integra e attualizza, con riferimento alla campagna 2017, le circolari AGEA prot. n. ACIU.2016.119 del 1° marzo 2016 e prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016.



2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. BASE GIURIDICA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento:
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

2.2. DOCUMENTI DI LAVORO

*DSCG/2014/39 FINAL - REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS REFERRED TO IN ARTICLE 72 OF REGULATION (EU) 1306/20131



•DS/EGDP/2015/02 FINAL - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING)

2.3. BASE GIURIDICA NAZIONALE

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";

Condizionalità

• Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 n. 180, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

D.M. n. 3536 del 08/02/2016

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

D.M. n. 2490 del 25/01/2017

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.;

- Nota Mipaaf prot. DG PIUE dell'8 maggio 2015 n. 2954 Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf prot. DG PIUE del 29 maggio 2015 n. 3411 Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA NOTA AGEA PROT. ACIU.2005.210 DEL 20 APRILE 2005 E S.M.I. IN MATERIA DI FASCICOLO AZIENDALE E TITOLI DI CONDUZIONE DELLE SUPERFICI
- AGEA.2016.42711 del 4 novembre 2016 ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2016



Dichiarazione di accesso alla riserva nazionale

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 RIFORMA PAC 2015 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.42603 del 4 novembre 2016 Art. 30 del Reg. UE 1307/2013 Accesso alla Riserva Nazionale, controlli istruttori

Regime dei piccoli agricoltori

- ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 RIFORMA PAC TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013: REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI.
- ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- CHIARIMENTI AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015.
- ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015 E ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.444 DEL 6 OTTOBRE 2015

Agricoltore in attività

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 "REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.140 DEL 20 MARZO 2015 E REVISIONE COMPLESSIVA DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI.";

Piano di coltivazione

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale";
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 "Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014";
- ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC DM 12 GENNAIO 2015 N. 162 RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 2020 PIANO DI COLTIVAZIONE
- ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 OGGETTO: RIFORMA PAC INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE PROT.
 ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE
- ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 RIFORMA PAC CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE
- ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 -RIFORMA PAC CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 DEL 29 SETTEMBRE 2015
- ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 RIFORMA PAC CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 DEL 23 DICEMBRE 2015



 ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 DEL 23 DICEMBRE 2015

Titoli

- ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 "Riforma PAC 2015 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli";
- ACIU.2015.435 del 5 ottobre 2015 RIFORMA PAC COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI TITOLI ATTRIBUITI A NORMA DEL REG. (UE) N. 1307/2013
- ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 RIFORMA PAC 2015 2020: REGISTRO NAZIONALE TITOLI DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI E PROCEDURA DI PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI

In aggiunta alla normativa citata, si rimanda al sito istituzionale dell' Arcea (<u>www.arcea.it</u>) dove sono pubblicate le circolari e le istruzioni operative di riferimento emanate dall' Agenzia.

3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, propedeuticamente alla domanda, la documentazione aggiornata.

I titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione dichiarazioni rese dall'azienda agricola secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del DM n. 162/2015.

Al riguardo, gli allegati 1 e 2 alla presente circolare sostituiscono quelli allegati alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016, integrati con l'aggiunta della fattispecie descritta al paragrafo 7.2 del citato allegato 2.

3.1. USO OGGETTIVO DEL SUOLO

Il risultato dell'operazione di costruzione dell'isola aziendale è condizionata dalla qualità della mappa catastale e dalla precisione del suo posizionamento sull'ortofoto. In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale.

In questo caso, le superfici coltivate che ricadono su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "uso oggettivo". L'agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte (cfr. fac-simile, riportato nell'Allegato 3) ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione. L'uso oggettivo può essere indicato se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:



- a) esclusivamente su superfici contigue all'isola aziendale;
- b) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua;
- c) nel limite del 2% (e comunque, al massimo, 1 ettaro) dell'isola aziendale della quale si precisano le dimensioni. Il riposizionamento dei limiti dell'isola può comportare variazioni di superficie sia in aggiunta che in diminuzione; la superficie massima dichiarabile come "uso oggettivo" si calcola compensando tra gli usi del suolo indicati come "uso oggettivo", in aggiunta e in diminuzione. Il limite del presente comma non si applica per l'Organismo Pagatore OPPAB qualora si avvalga del locale Corpo Forestale per la misurazione della superficie interessata da uso oggettivo.

I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di validazione.

3.2. CONTROLLI PRELIMINARI

Si rammenta che l'art. 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, se il sistema integrato prevede il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, forniti tramite un'interfaccia basata sul SIG e che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate, è possibile introdurre un sistema di controlli incrociati preliminari che include almeno i controlli incrociati di cui all'art. 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento stesso. I risultati sono comunicati al beneficiario entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda.

L'art. 15, paragrafo 2bis, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce altresì che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all'autorità competente al più tardi 35 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda. Tuttavia, se il periodo di 35 giorni di calendario scade prima del termine ultimo per la comunicazione delle modifiche, le modifiche sono comunicate all'autorità competente al più tardi 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche dell'anno di cui si tratta.

Le comunicazioni sono scritte o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

Il "considerando" n. 2 del reg. UE 2333/2015 precisa che, per evitare disparità di trattamento tra agricoltori dello stesso Stato membro, il sistema debba essere applicato a livello di Stato membro e non a livello di azienda. Poiché il sistema poggia sull'esistenza di una domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, può essere applicato solo se è pienamente operativo nello Stato membro interessato.

Il beneficiario è, in ogni caso, responsabile per la domanda presentata e i risultati dei «controlli preliminari» non incidono sui successivi risultati dei controlli amministrativi incrociati

A tal fine si allega alla presente circolare l'elenco dei controlli preliminari con l'indicazione della tempistica del controllo rispetto alla presentazione della domanda (Allegato 4).

3.3. SUPERFICI IN SOVRAPPOSIZIONE

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza aziendale o nei piani colturali presentati da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità agli aiuti. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre,— o, nel caso di fascicolo aziendale di competenza OPPAB, presenti idoneo titolo di conduzione redatto dal locale Corpo Forestale - la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".



4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo pagatore di competenza dall'azienda agricola, persona fisica e giuridica.

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 14, 17, 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 809/2014 e contiene gli elementi idonei a dichiarare la qualifica di agricoltore in attività del richiedente, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda, nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), può essere sottoscritta dal beneficiario con l'utilizzo di un codice PIN o con altra firma elettronica a norma rilasciati all'agricoltore, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale.

5. EFFICACIA TEMPORALE AI FINI DELLE RICHIESTE DI AIUTO

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio della campagna stessa e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su cui si fonda la richiesta in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel successivo paragrafo 6.

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni. Le finalità di presentazione della domanda sono illustrate al paragrafo 8 della circolare ACIU.2016.119.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto Mipaaf del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'Organismo pagatore competente previste per la campagna 2017 sono:

- a) domande iniziali: 15 maggio 2017.
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2017;
- c) Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'ARCEA.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2018.



Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l' Arcea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

e) Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il **9 giugno 2018**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l' Arcea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

6.1. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDA UNICA INIZIALE

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **9 giugno 2017**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili.

Il suddetto art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il 9 giugno 2017 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

6.2. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2017, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

6.3. COMUNICAZIONE DI RITIRO DI DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell' Arcea **sono irricevibili**.

7. REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2017 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:
- Accesso alla riserva nazionale;



- Richiesta di attivazione dei titoli posseduti.
- Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:
- diversificare le colture,
- mantenere il prato permanente esistente;
- avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.
- Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 e s.m.i. per misure quali:
 - Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1);
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4);
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7).
 - Settore zootecnia bovina da carne
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1);
 - -Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3).
- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).
 - Bovini macellati (art. 21, comma 7):
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi;
 - Bovini macellati (art. 21, comma 9):
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura;
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
- di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012.
 - Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2);
 - Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7).



- Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23):
- Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
 - Settore riso (art. 24);
 - Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
 - Settore pomodoro da industria (art. 26);
 - Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1);
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3);
 - superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6).

L'art. 20, par. 1, comma 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che «Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013».

8. ULTERIORI REGIMI DI AIUTO: AIUTO DE MINIMIS PER IL GRANO DURO

In attuazione del D.M. n.11000 del 02/11/2016 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28/11/2016, che ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del D.L. del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, viene concesso un aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro.

L'Organismo Pagatore ARCEA è competente all'erogazione di tale aiuto. D'intesa con gli altri Organismi pagatori, possono essere attuate procedure di delega per la raccolta della richiesta dell'aiuto. A tal fine, l' Organismo pagatore può utilizzare il quadro GD presente nel fac-simile di modello di domanda allegato alla presente circolare (Allegato 5), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del DM 162/2015.



9. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

9.1. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica 2017 contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 5).

La disciplina del regime per i piccoli agricoltori è contenuta nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 e nella normativa Arcea.

9.2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL SUOLO

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'Agea, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agea trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

IL DIRETTORE DELL' ARCEA

Dott/Mayr/zio Nicolai ·



Sommario

| 1 | L PREMESSA | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | 2. RIFERIMENTI NORMATIVI | 2 |
| | 2.1. BASE GIURIDICA UNIONALE | 2 |
| | 2.2. DOCUMENTI DI LAVORO | 2 |
| | 2.3. BASE GIURIDICA NAZIONALE | 3 |
| 3 | . ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE | 5 |
| | 3.1. USO OGGETTIVO DEL SUOLO | 5 |
| | 3.2. CONTROLLI PRELIMINARI | ϵ |
| | 3.3. SUPERFICI IN SOVRAPPOSIZIONE | 6 |
| 4 | . MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | 7 |
| 5 | . EFFICACIA TEMPORALE AI FINI DELLE RICHIESTE DI AIUTO | 7 |
| 6 | . TERMINI DI PRESENTAZIONE | 7 |
| | 6.1. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDA UNICA INIZIALE | 8 |
| | 6.2. PRESENTAZIONE TARDIVA - DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014 | 8 |
| | 6.3. COMUNICAZIONE DI RITIRO DI DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014 | 1 |
| 7. | REGIMI DI SOSTEGNO | |
| | ULTERIORI REGIMI DI AIUTO: AIUTO DE MINIMIS PER IL GRANO DURO | |
| 9. | REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA | 1 |
| | 9.1. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA UNICA | |
| | 9.2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL SUOLO | 1 |